



SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI

approvato con Delibera di Giunta n. 46 del 06/04/2020

Premesso che

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Ghilarza, in accoglimento di tale principio, ha promosso un'iniziativa finalizzata al coinvolgimento dei propri cittadini nella gestione degli spazi verdi posti del paese, con interventi di cura, pulizia e piccola manutenzione, anche allo scopo di sostenere delle misure di sostegno a favore delle attività produttive locali in difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate con la Delibera di Giunta n.46 del 06 aprile 2020;
- il sig. / la sig.ra, oppure un gruppo di cittadini residenti formato da (ELENCO ALLEGATO), oppure l'Associazione denominata, in risposta all'invito del Comune, con richiesta acquisita agli atti n. Prot. del....., ha presentato una proposta di collaborazione che è stata valutata positivamente;
- il Patto di Collaborazione è lo strumento scelto dal Comune per disciplinare le forme di cittadinanza attiva attraverso il quale Comune e cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi partecipazione alla cura e alla manutenzione del verde pubblico.
- Il Settore Sociale, nella persona del Responsabile, è il riferimento e l'interfaccia con il Comune sia per pervenire alla stesura del presente Patto di Collaborazione sia per la gestione successiva;
- le attività realizzate con il Patto di Collaborazione saranno attivate in conformità alle disposizioni nazionali e regionali attualmente in vigore, e successivamente adottate, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Tutto ciò premesso, si stipula:

TRA

Il Comune di Ghilarza, con sede a Ghilarza in Via Matteotti n.64, Codice fiscale 00072080955, nella persona di che interviene al presente atto in qualità di, di seguito il Comune o amministrazione comunale

E

Il/La sig./sig.ra residente a Ghilarza (OR) in Via C.F. che interviene al presente atto *oppure* [quale rappresentante dell'associazione, con sede a Ghilarza (OR) in via

.....], oppure [del gruppo informale composto dai seguenti cittadini residenti a Ghilarza nelle Vie], in risposta all'invito dell'amministrazione comunale finalizzato alla stipula di un Patto di Collaborazione per la gestione del verde pubblico, di seguito il Cittadino

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Principi generali)

La collaborazione tra il Cittadino e l'amministrazione comunale di cui al presente Patto di Collaborazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

Solidarietà: lo spirito solidale e partecipativo dei cittadini è posto a fondamento delle iniziative adottate dall'amministrazione orientate al perseguimento della finalità di interesse generale di cui all'art.1.

Fiducia reciproca: l'amministrazione comunale e i cittadini improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia esclusivamente orientata al perseguimento degli interessi generali e del benessere sociale.

Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte e dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

Inclusività e apertura: gli interventi partecipativi devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività previste dal presente Patto di Collaborazione.

Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con il cittadino non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

Art. 2 (Oggetto e finalità della collaborazione)

1. Il presente Patto di Collaborazione disciplina le modalità della partecipazione attiva del cittadino ai fini della realizzazione degli interventi di cura e manutenzione del verde pubblico.
2. Per effetto del presente Patto di Collaborazione, il Comune affida al Cittadino l'area sita nel Comune di Ghilarza identificata nella planimetria allegata dal n. XX, affinché provveda alla sua gestione con interventi di cura, pulizia e piccola manutenzione volti a garantire il decoro urbano e migliorarne la fruibilità e qualità.

3. Nello specifico la proposta prevede che il Cittadino provveda a:

- – elenco attività specificando eventuale periodicità e modalità esecutive Elencare attività

Art. 3 (Impegni del cittadino)

Il Cittadino si impegna a:

- a) svolgere le proprie attività con continuità sino allo scadere del presente Patto di Collaborazione o alla risoluzione anticipata dello stesso;
- b) verificare il puntuale rispetto degli obblighi previsti nel presente Patto di Collaborazione da parte dei propri membri (per le associazioni);
- c) dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto di Collaborazione;
- d) utilizzare con la dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente Patto di Collaborazione;
- e) attuare la programmazione delle attività in accordo con il Comune, tenendo anche conto, di interventi e progetti già in essere nell'area assegnata;
- f) non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Comune.
- g) ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Art. 4 (Impegni del Comune)

1. Il Comune si impegna a:

- h) fornire al cittadino tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento dei Servizi dell'Amministrazione Comunale;
- i) realizzare, se necessario, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza, compatibilmente con la fattibilità e le risorse disponibili;
- j) promuovere, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione con il Comune e, più in generale, sui contenuti e le finalità del presente patto;
- k) affiancare il cittadino nella cura delle relazioni con il territorio, facilitando anche altre iniziative volte al reperimento di eventuali fonti di sponsorizzazione e altre forme di autofinanziamento;
- l) fornire al cittadino, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare, anche con riferimento alla epidemia COVID19.

Art. 5 (Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale)

1. Il Comune fornisce, nei limiti delle risorse disponibili e laddove previsto, i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.

2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art.6 (Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità)

1. Il Cittadino, che per gli effetti del presente patto, collabora con l'amministrazione alla cura e manutenzione dello spazio verde assegnato, e assume ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custode del bene stesso, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.
2. Il Cittadino, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, in relazione alla tipologia di attività che essi si impegnano a svolgere, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza.
3. Nello svolgimento delle attività previste nell'ambito del presente Patto di Collaborazione, il Cittadino e tutti i soggetti da esso coinvolti opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni derivanti da infortuni o per danni a terzi o alle cose occorsi in occasione dello svolgimento delle attività sopra elencate.
4. È a carico del Cittadino munirsi eventualmente di adeguate polizze assicurative a copertura dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività, oltre che per responsabilità civile verso terzi.
5. Il Cittadino solleva il Comune da ogni qualsiasi responsabilità diretta o indiretta dipendente dallo svolgimento delle attività previste nel presente Patto.
6. Il Cittadino in qualità di rappresentante di un gruppo informale di cittadini, si assume l'obbligo di portare a conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto, i contenuti del presente Patto di Collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Art. 7 (Risoluzione delle controversie)

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del Patto di Collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dal cittadino, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante

Art.8 (Pubblicità)

1. Il Comune come concordato col cittadino, sostiene la realizzazione delle iniziative attraverso l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività regolate dal presente patto.
2. Il Patto di Collaborazione sottoscritti è pubblicati sul sito del Comune e attraverso altri canali di comunicazione, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 9 (Durata e risoluzione del Patto di Collaborazione)

4. Il presente Patto di Collaborazione ha durata fino al _____ a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica che l'accordo sia stato attuato correttamente e nulla ostando, le parti possono pervenire ad una prosecuzione.
5. L'utilizzo delle aree assegnate di cui all'art.2.2 per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà causa di risoluzione, previa diffida, del Patto di Collaborazione.
6. Eventuale risoluzione anticipata può avvenire per decisione bilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per inadempienze rilevanti degli impegni assunti, da sollevare per iscritto.
7. Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con un congruo preavviso.

Art. 10 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e il cittadino, le disposizioni del presente patto devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per il cittadino di concorrere alla cura ed alla pulizia degli spazi pubblici.
2. Durante il periodo di attuazione delle attività concordate il Comune verifica l'attuazione del presente patto al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente patto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente con particolare riferimento all' art. 119 del Tuel (D. Lgs. 267/2000), all'art. 11 della L. 241/1990 nonché l' art. 24 della Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Letto, confermato, sottoscritto

Ghilarza, li _____

Per il Comune di Ghilarza

Nome e Cognome firmatario

Il cittadino,

Nome e Cognome firmatario.
